



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024
CON POSSIBILE RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI
SCOLASTICI**

**CPV 85311200-4
CIG 880226420B**

Art. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO.....	3
Art. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO	3
Art. 4 - DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 5 – REVISIONE PREZZI	4
Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 7 – VARIAZIONI	5
Art. 8 – RAPPORTI TRA COMUNE, IMPRESA ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE	5
Art. 9 - PERSONALE.....	5
Art. 10 - COORDINAMENTO	6
Art. 11 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	6
Art. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO.....	7
Art. 13 – FORMAZIONE.....	7
Art. 14 – OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	7
Art. 15 – PAGAMENTI	8
Art. 16 – VIGILANZA SUL SERVIZIO	9
Art. 17 - PENALITA'	9
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. 19 – RECESSO	10
Art. 20 – SOSPENSIONI	10
Art. 21 - CONTROVERSIE	11
Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI	11
Art. 24 - PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	11
Art. 25 - CLAUSOLA SOCIALE	11
Art. 26 - TRASFERIMENTO TITOLARITA' DI FUNZIONI	12
Art. 27 - NORME DI RINVIO	12

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata al sostegno all'integrazione scolastica, in esecuzione della legge 104/92 e dell'art. 15 della L.R. 28/2007, per il supporto alla crescita, alle capacità di socializzazione, all'autonomia relazionale e gestionale degli alunni in situazione di disabilità psico-fisica residenti sul territorio comunale, da svolgersi sulla base del fabbisogno segnalato dagli Istituti ed in collaborazione con i responsabili di progetto a partire dagli obiettivi da essi indicati.

L'attività si svolge presso le Scuole site sul territorio comunale ovvero, salvo diversi accordi, in Scuole site in Comuni limitrofi, in rapporto alla frequenza degli allievi.

Il servizio di assistenza educativa è esteso all'ambito extrascolastico per inserire gli allievi presso i centri estivi, per un numero massimo di tre settimane, per ciascun utente, nei mesi di giugno e luglio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare servizi complementari e nuovi servizi, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella di affidamento del servizio.

Art. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto mira ad affrontare e sostenere situazioni di disabilità di alunni residenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) che necessitino dell'affiancamento di assistenza educativa, in conformità al Piano Educativo Individualizzato, onde fornire agli alunni stessi stimoli individualizzati e differenziati quali occasioni di supporto e potenziamento delle opportunità e delle risorse globali della scuola.

Gli obiettivi del servizio, pertanto, sono tesi a sviluppare le potenzialità di ogni alunno diversamente abile nel campo dell'autonomia personale, della comunicazione, dell'integrazione sociale, nonché ad ottimizzare la fruizione dell'offerta scolastica favorendo il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi.

Art. 3 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i., e non potrà, perciò, essere sospeso o interrotto.

In caso di sciopero dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della impresa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 4 - DURATA E VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il servizio viene appaltato per tre anni scolastici, con decorrenza dall'1 settembre 2021 al 31 agosto 2024, per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico nell'ambito del periodo sopra indicato, con articolazione oraria da definirsi, di anno in anno, con gli insegnanti di riferimento.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alle prestazioni contrattuali anche in pendenza di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari a tre ulteriori anni scolastici (fino al 31 luglio 2027).

L'Appaltatore, su richiesta motivata del Comune, è tenuto alla proroga del termine del contratto alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione e, comunque per un periodo massimo di mesi sei.

In caso di rinnovo e/o di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'ammontare presunto annuo dell'appalto è pari ad € 45.000,00, oltre IVA. In caso di rinnovo per un secondo triennio, il valore globale presunto del contratto è di € 270.000,00, fatto salvo l'aggiornamento prezzi.

I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni. Il valore del contratto sarà dato dal prodotto tra il monte ore presunto e il costo orario del servizio proposto in sede di gara. Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto il prezzo unitario offerto si ritiene invariabile, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5 "Revisione prezzi", mentre l'importo complessivo potrà variare secondo la quantità effettiva delle prestazioni richieste.

Il prezzo offerto deve considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per il servizio di cui al presente appalto. L'importo s'intende accettato senza riserva dall'Appaltatore poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si presume che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, verifiche ed accertamenti, tenuto conto della specificità degli interventi richiesti e di tutte le circostanze prevedibili e non, relative allo svolgimento del servizio stesso.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

Per ogni anno scolastico di durata del contratto dopo il primo, si può procedere, su richiesta dell'Impresa alla revisione periodica del prezzo con applicazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT (NIC), riferito al mese di giugno e con riferimento ai 12 mesi precedenti. Tale prezzo, eventualmente rivisto, è applicabile dal mese di settembre (corrispondente all'inizio anno scolastico successivo) e rimane invariato per l'intero anno scolastico.

Si precisa che non può essere considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 c.c. la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

La stessa procedura è adottata nel caso di rinnovo previsto all'art. 4 del presente capitolato.

L'eventuale richiesta di revisione di prezzo deve essere inoltrata al Comune mediante PEC prima del 30 maggio per valere dall'anno scolastico successivo. La mancata richiesta, entro il termine perentorio di cui sopra, si intende come conferma dei prezzi vigenti.

Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ad alunni residenti sul territorio comunale, in situazione di disabilità, i cui nominativi e le cui necessità sono trasmessi annualmente dalle Scuole al Comune.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, il competente Servizio comunale trasmette all'appaltatore l'elenco degli utenti, corredato, per ognuno, dalla richiesta di intervento e delle ore assegnate.

L'Amministrazione Comunale, in relazione a nuove esigenze emerse, ha facoltà di aumentare o ridurre il numero dei minori inseriti nell'elenco nominativo e di incrementare o ridurre il numero delle ore a ciascuno assegnate, nonché di variare la distribuzione delle ore assegnate ad ogni singolo utente.

Il servizio di assistenza agli alunni disabili nell'ambito scolastico, consiste nel fornire le risorse professionali educativo-assistenziali, ritenute necessarie per integrare le funzioni svolte dagli insegnanti titolari della classe, nell'ambito della giornata scolastica.

Il servizio è finalizzato all'integrazione dell'allievo nella classe, sviluppando, in particolare, l'incontro fra competenze/risorse dell'allievo con il curriculum educativo e didattico, nell'ambito della programmazione della classe e nella piena e totale collaborazione con il personale docente.

Gli interventi da attuarsi devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i referenti della scuola. Gli operatori dell'appaltatore potranno avere incontri con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati per un monte ore massimo da definire ad inizio anno scolastico.

In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione dell'allievo alle uscite e le modalità di assistenza. Non è consentita la partecipazione da parte del personale dell'appaltatore ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

Qualora l'orario di lavoro e le esigenze del servizio richiedano la presenza degli educatori durante il pasto, agli stessi è concessa la fruizione gratuita del pasto fornito dal servizio comunale di ristorazione scolastica.

Ogni operatore impiegato deve presentare a fine anno un report sui propri casi evidenziando il raggiungimento degli obiettivi e/o le problematiche emerse.

Gli operatori devono, qualora richiesto, partecipare, con il personale docente della Scuola, ad incontri con le famiglie e con gli specialisti, alla programmazione e valutazione dei risultati degli interventi attuati, concordando tali momenti con il Dirigente Scolastico di riferimento, al fine di elaborare, realizzare e verificare progetti integrati per gli allievi.

Non sono riconosciute, tra le attività non frontali remunerate con il corrispettivo contrattuale orario di aggiudicazione, le attività di formazione degli operatori, gli incontri di équipe e di confronto svolti direttamente dall'Impresa.

Il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili nell'ambito extrascolastico ha lo scopo di inserire gli allievi presso i centri estivi, esulando dal semplice concetto di custodia ed intrattenimento, offrendo un'esperienza formativa promotrice di un arricchimento della creatività, di una crescita nell'autonomia in un'ottica di continuità educativa iniziata a scuola. Tale servizio si svolge per un numero massimo di tre settimane nei mesi di giugno e luglio.

Art. 7 – VARIAZIONI

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art 106 del D. Lgs. 50 del 2016, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di ottemperare efficacemente agli obblighi in capo al Comune di integrazione scolastica degli alunni.

In ogni caso, l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, compatibilmente con le normative vigenti, il servizio può essere rimodulato in azioni a distanza, effettuati al domicilio (in caso di chiusura temporanea degli istituti scolastici per gravi motivi o per progettazioni scolastiche debitamente autorizzate) o in sedi extrascolastiche.

Art. 8 – RAPPORTI TRA COMUNE, IMPRESA ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Per il servizio nelle scuole l'ufficio istruzione, avvalendosi dei Servizi Sociali o di apposite Commissioni tecniche, valuta le richieste pervenute dalle scuole e definisce gli interventi per ciascun alunno.

Successivamente viene predisposto lo specifico piano operativo annuale, che viene comunicato all'Impresa ed alle Istituzioni Scolastiche entro la fine del mese di luglio di ciascun anno.

Conseguentemente l'Impresa provvede a:

- predisporre il piano di impiego del personale da trasmettere all'ufficio comunale competente entro il 1° settembre di ogni anno in base agli accordi tra l'ufficio comunale e le istituzioni scolastiche;
- mettere a disposizione nei vari plessi scolastici, entro la data di inizio dell'anno scolastico, i fogli di presenza che ciascun operatore dovrà debitamente compilare giornalmente (o utilizzare eventuali altri strumenti e modalità indicati nel progetto-offerta) e verificarne periodicamente l'effettiva compilazione;
- comunicare all'ufficio comunale competente gli orari definitivi di ciascun operatore con una scheda individuale dettagliata contenente la sede di lavoro, i casi seguiti e l'articolazione dell'orario in ciascun giorno della settimana entro il mese di ottobre di ogni anno;
- allegare mensilmente, con la fattura di competenza, un riassunto degli interventi svolti corrispondenti alle ore svolte;
- redigere due relazioni annuali (la prima entro dicembre e la seconda entro giugno) finalizzate ad evidenziare l'andamento del servizio nel suo complesso e le eventuali criticità. La relazione di fine anno deve essere corredata dai report di ciascun operatore sui propri casi evidenziando il raggiungimento degli obiettivi, le problematiche emerse nel corso dell'anno e l'elenco delle ore indirette con l'indicazione delle modalità di utilizzo.

Art. 9 - PERSONALE

L'Impresa affidataria dovrà garantire il servizio previsto nel presente capitolato con proprio personale e con un numero di operatori idoneo allo svolgimento del medesimo.

Il servizio dovrà essere svolto da educatori, con qualifica professionale idonea allo svolgimento dei compiti previsti dal capitolato (almeno livello D1) ed in possesso di idonei requisiti formativi.

All'avvio di ogni anno scolastico l'Appaltatore, dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante con specificata la relativa qualifica e con il rispettivo curriculum; ogni variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata. Analogamente dovrà essere fatto successivamente per qualsiasi variazione, nel rispetto del vincolo di cui ai successivi commi.

Al fine di assicurare la necessaria continuità del sostegno nei confronti dei soggetti svantaggiati, l'Appaltatore dovrà assicurare il più possibile un basso indice di turn-over e dovrà impiegare gli educatori scolastici che già nel precedente anno scolastico abbiano svolto analoga attività presso le strutture del Comune, fatta salva la disponibilità degli stessi, nel rispetto delle normative contrattuali.

Poiché il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psicofisiche per cui è importante che gli alunni instaurino rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, non è ammessa la sostituzione degli educatori scolastici, nel corso dell'anno scolastico, se non per gravi e giustificati motivi che dovranno essere comunque preventivamente segnalati all'ufficio istruzione del Comune. L'Appaltatore dovrà garantire

l'immediata sostituzione in tutti i servizi dell'appalto, in caso di assenza e malattia, ferie e permessi del personale, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale e senza interruzioni di servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quegli educatori che si rendano responsabili di inadempienze oppure nel caso si rendano artefici di situazioni di criticità, di qualsivoglia natura.

In caso di cessazione o assenza di lunga durata, per qualunque motivo, da parte di uno degli alunni interessati, l'intervento si intende concluso o sospeso, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo. E' fatta salva la possibilità di redistribuire in modo parziale, ove assolutamente necessario, le ore disponibili su altri casi presenti, di intesa con il Dirigente Scolastico.

Il personale statale di riferimento dell'alunno assistito è tenuto ad avvertire l'Impresa per assenze anche improvvise dell'allievo per evitare, pertanto, all'operatore di prendere servizio. In caso ciò non dovesse avvenire in modo tempestivo, le ore di servizio della prima giornata di assenza potranno essere utilizzate per attività su altri casi di alunni con disabilità frequentanti lo stesso plesso.

Gli operatori dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti persone o famiglie utenti dei servizi con le quali l'operatore sia venuto in contatto in occasione del proprio servizio. In particolare si richiama la normativa vigente in merito alla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016).

Art. 10 - COORDINAMENTO

L'Appaltatore deve garantire la figura di un referente, con qualifica professionale idonea, che abbia maturato esperienza almeno triennale nello specifico ruolo, al quale spetta il coordinamento dei servizi e degli interventi. Tale figura rappresenta il punto di riferimento dell'Amministrazione Comunale e dei Dirigenti Scolastici e dovrà garantire il corretto funzionamento dell'intero servizio affidato all'Appaltatore, con la sua partecipazione a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica.

In particolare, al referente compete:

- organizzare le sostituzioni del personale assente;
- verificare periodicamente il funzionamento dei servizi con l'incaricato dell'Amministrazione Comunale e con i responsabili di progetto delle scuole;
- trasmettere i report periodici previsti dal presente capitolato.

Il referente deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell'Amministrazione Comunale durante l'orario di funzionamento dei servizi comunali. Tempi e modalità verranno concordati con il referente dell'Amministrazione comunale.

Per le funzioni di coordinamento non sono previsti compensi economici aggiuntivi.

Art. 11 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale operante nell'ambito del presente appalto e dipendente dell'Impresa. Pertanto, tutti i costi per l'organico impiegato e per gli oneri diretti o indiretti, assicurativi e previdenziali relativi al personale si intendono ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi sollevato il Comune da ogni tipo di onere e responsabilità in proposito.

L'Impresa si obbliga a:

- ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del contratto;
- adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento economico e previdenziale del personale, a prescindere dalla tipologia del contratto intrattenuto; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- tenere indenne il Comune da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento atteso che il Comune deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra l'impresa e i suoi dipendenti;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e di sicurezza (D. Lgs. 81/08), nei confronti del proprio personale. Al Comune spetta il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Art. 12 – NORME DI COMPORTAMENTO

Il personale addetto, data la delicatezza del servizio e la tipologia di utenza, deve risultare di ineccepibile moralità, non aver riportato condanne penali e deve mantenere, nell'esercizio delle sue funzioni, un contegno e un comportamento responsabile, corretto e riguardoso, sia nei confronti degli utenti, sia nei confronti delle famiglie e, in genere, con tutte le persone con le quali entra in contatto.

Tutti gli addetti impiegati nel servizio devono essere muniti di apposito cartellino di identificazione.

Il personale impegnato deve rispettare tutte le disposizioni normative inerenti il servizio assegnato e quelle fissate dal presente capitolato e deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

Eventuali infrazioni agli obblighi di cui sopra da parte del personale dell'Impresa, rilevate dal Comune o dal personale delle istituzioni scolastiche o dei gestori delle attività extra scolastiche, saranno oggetto di contestazione all'Impresa, come previsto dal presente capitolato.

L'Impresa deve dare evidenza dell'adempimento previsto dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 in relazione al personale impiegato.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, può essere richiesto, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi temporaneamente o, nei casi più gravi, sostituiti per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto.

L'Impresa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal codice di comportamento del Comune di Pecetto Torinese, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 e di cui al codice di comportamento adottato dal Comune può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 – FORMAZIONE

L'Impresa deve garantire al proprio personale lo svolgimento di corsi di formazione, di addestramento e di informazione sulle normative vigenti e sui contenuti professionali relativi ai servizi prestati.

Tale piano di formazione è oggetto di valutazione in sede di offerta con riferimento alla formazione non obbligatoria per legge.

Art. 14 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

I servizi prestati devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica.

L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- 2) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;
- 3) applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dal CCNL di settore e le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08;
- 4) garantire l'avvio del servizio secondo le tempistiche fissate dal Comune, anche nelle more della stipula del contratto;
- 5) individuare gli educatori ed il coordinatore del servizio nel rispetto degli articoli 9 e 10 del capitolato;
- 6) sospendere il servizio in assenza dell'utente assistito;
- 7) presentare al Comune, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato con i rispettivi curricula e con il recapito telefonico del coordinatore;

- 8) presentare al Comune, prima della stipula del contratto di appalto, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro che copra l'intero periodo contrattuale, che comprenda nei terzi anche gli utenti del servizio e garantisca altresì i danni subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. I massimali previsti dovranno essere non inferiori ad €. 1.000.000,00, ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza; annualmente, dovrà essere presentata dichiarazione di avvenuto rinnovo;
- 9) presentare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, in ragione del 10% del valore dell'appalto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- 10) garantire la conservazione del posto di lavoro del personale operante alle dipendenze del precedente esecutore del contratto secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate, anche se l'impresa non ha aderito alla loro sottoscrizione;
- 11) garantire, per quanto di sua competenza, la continuità educative nei confronti degli alunni assistiti, per l'intera durata dell'appalto, limitando il più possibile il turn over;
- 12) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- 13) garantire una adeguata formazione e aggiornamento del personale;
- 14) vigilare sul buon funzionamento del servizio assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi;
- 15) assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili al proprio personale, derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di rivalersi verso il Comune;
- 16) collaborare con il competente ufficio comunale, con le scuole ed i servizi sociali nella predisposizione di correttivi o migliorie che possano essere necessarie per il miglior funzionamento del servizio;
- 17) svolgere il servizio rispettando integralmente quanto previsto nel capitolato speciale e mantenendo indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- 18) consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Nel caso in cui l'Impresa, per qualsiasi motivo, non metta a disposizione propri rappresentanti per eseguire verifiche e controlli in contraddittorio, sono ritenute probanti e valide le risultanze di dette verifiche effettuate da un rappresentante del Comune alla presenza di due testimoni.

Art. 15 – PAGAMENTI

L'appaltatore provvederà ad emettere mensilmente fattura elettronica nella quale verranno indicate le ore effettivamente prestate durante il mese di riferimento. Ai fini del controllo dei servizi erogati ogni fattura dovrà essere accompagnata dai fogli-firma degli operatori addetti ai servizi e da un riepilogo delle ore effettivamente rese.

L'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo mensile entro il termine di trenta giorni.

Con tale corrispettivo l'impresa aggiudicatrice s'intende compensata dal Comune di qualsiasi suo avere o pretendere per l'espletamento del servizio appaltato o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento delle somme suddette.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nell'inoltro delle fatture.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative.

Per i mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario, il Tesoriere comunale applica una commissione nei confronti dei fornitori dell'Ente che hanno un appoggio bancario presso altri istituti di credito.

Il Comune potrà trattenere, sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'appaltatore, il rimborso di spese e/o pagamento di penalità.

Resta espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 16 – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50 del 2016, il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli del Comune e di predisporre tutte le misure che venissero prescritte, di intesa con gli Istituti Scolastici.

Qualora il Comune dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, farà pervenire all'appaltatore le eventuali contestazioni ed osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui l'affidataria dovrà conformarsi entro tempi stabiliti. L'appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse da Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Impresa, che deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente reintegrata;

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto di cui agli articoli che seguono.

Art. 17 - PENALITA'

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti, ha obbligo di uniformarsi a tutte le previsioni contenute nel presente capitolato, alle norme di legge vigenti ed alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

A tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, salvo i casi che possono dare luogo alla risoluzione del contratto, in caso di mancata osservanza da parte dell'appaltatore delle previsioni contrattuali, l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare penali commisurate alla gravità delle inadempienze, secondo il principio di gradualità.

Le penali saranno precedute da regolare contestazione, a cui l'Impresa si riserverà di dare riscontro con documentate controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della stessa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità o non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata al riguardo una sola ammonizione.

Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie in un anno scolastico, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

Si riporta, di seguito, elenco puramente indicativo e non esaustivo delle inadempienze che comportano l'applicazione di una sanzione secondo i principi sopra riportati:

- per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, oltre al rimborso delle spese sostenute per eventuali danni subiti: € 200,00;
- interruzione del servizio non prevista dalle norme del presente contratto: € 500,00 per ogni giorno di interruzione;
- mancata sostituzione definitiva di un operatore richiesta del Comune: € 500,00 per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;
- comportamento scorretto o sveniente nei confronti degli utenti: € 150,00 per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

- sostituzione di un operatore con altro non in possesso dei requisiti o mancata sostituzione di operatore assente: da € 500,00 ad € 2.000,00;
- gravi inadempienze rispetto alle previsioni del capitolato da parte degli educatori o del coordinatore: da € 200,00 ad € 2.000,00, in rapporto alla gravità.

La comminazione della sanzione pecuniaria non pregiudica la facoltà del Comune di agire per il risarcimento del maggior danno.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese sono recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati a carico del Comune.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50 del 2016, l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dal Comune, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie in un anno;
- quando l'Impresa subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 22;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Impresa;
- impiego di personale non dipendente e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 2013, del Codice di comportamento comunale e del patto di integrità.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di 30 giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune ha la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'Impresa con cui il contratto è stato risolto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune può rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Fuori dai casi indicati al presente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale viene indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 – RECESSO

Il Comune ha diritto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50 del 2016, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con comunicazione all'Impresa.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Comune, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al medesimo Comune.

In caso di recesso da parte del Comune l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto previsto dall'art. 109 citato.

Art. 20 – SOSPENSIONI

Il servizio può essere sospeso, con debito preavviso, per:

- consultazioni elettorali o altri eventi che rendano le scuole inaccessibili;

- assemblee sindacali o sciopero del personale della scuola.

Il servizio può essere sospeso senza preavviso in caso di ordinanze di chiusura per calamità naturali, emergenze sanitarie o inagibilità dei locali scolastici o altri eventi imprevedibili.

Art. 21 - CONTROVERSIE

L'appaltatore non potrà sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Ente darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione delle norme del capitolato, sarà competente il Foro di Torino.

Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, è ammesso il ricorso al subappalto secondo normativa vigente.

Si intendono tutte richiamate le disposizioni e prescrizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50 del 2016.

L'Impresa è garante nei confronti del Comune del rispetto da parte di eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente capitolato, nonché responsabile in solido, rispetto a inadempienze legislative e contrattuali.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, che sarà stipulato presso la residenza municipale in forma pubblica amministrativa.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti entro il termine fissato per la stipula del contratto e non concorrano motivi da essere valutati dall'Amministrazione per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'affidamento. In tal caso rimangono, comunque, a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 24 - PROTEZIONE DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa vigente in materia e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il contratto.

L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Ente Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. L'obbligo di cui sopra si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Impresa viene designata *Responsabile del trattamento dei dati personali*, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679/UE.

Art. 25 - CLAUSOLA SOCIALE

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore e della clausola sociale.

Qualora si verifichi un cambio di gestione dell'appalto, l'Impresa subentrante deve prioritariamente assumere, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50 del 2016, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano coerenti con l'offerta presentata e l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, secondo le modalità di cui alla Linea Guida ANAC n.13/2019.

A tale scopo, nell'ambito dell'offerta tecnica, dovrà essere incluso il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della presente clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Art. 26 - TRASFERIMENTO TITOLARITA' DI FUNZIONI

Qualora, durante la vigenza del contratto, le funzioni oggetto dell'appalto venissero delegate ad altri Enti in forza di legge o in base ad indirizzi dell'Amministrazione Comunale, il Comune si riserva di trasferire il contratto all'ente subentrante nella gestione delle funzioni in oggetto.

Art. 27 - NORME DI RINVIO

Il presente appalto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 50 del 2016 e di tutte quelle vigenti in materia.

La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Allegato:

- tabella del personale impiegato nell'anno scolastico 2020/2021